



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MAZZI GIUSEPPE, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice

in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2640/2023 depositato il 16/05/2023

proposto da

Ag.entrare - Riscossione - Latina

Difeso da

Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 176/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 27/03/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720219003989991000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720000033726332000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120007005992002 REGISTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130022336625000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160030320721001 REGISTRO 2015

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180025600024000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione si riporta all'appello depositato, chiedendo la sospensione fino all'esito del pagamento di tutte le rate da parte del contribuente.

Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CTP di Latina avverso avviso di intimazione n. 0572021900989991000 notificato in data 3/2/2022 dalla ADER riportante numero 6 cartelle di pagamento per tributi erariali per un totale di € 289.528,55.

Ritiene l'atto illegittimo per omessa/irregolare notifica degli atti presupposti e per decorrenza dei termini di prescrizione; precisa che la propria residenza risulta dal 5/12/2013 in Indirizzo_1 in Fondi (LT) e dal 15/12/2019 in Indirizzo_2 Ravenna.

Solo cartella n. 05720130022336625000 risulta regolarmente notificata in data 3/3/2014.

L'ADER si oppone; rileva il difetto di legittimazione passiva. La Riscossione ha una mera funzione di riscossione del ruolo.

La CTP di Latina con sentenza n. 176/2023 accoglie il ricorso. Ritiene che il mancato pagamento delle somme richieste risulta da mancata/irregolare notificazione degli atti prodromici sottesi all'intimazione impugnata e da una pretesa di imposte da tempo prescritte.

Le notificazioni risultano errate o non eseguite e riguardano anni per i quali sono decorsi i termini di prescrizione decennali previsti dall'art. 2946 del c.c.

La cartella che risulta correttamente notificata è relativa a contravvenzione del codice della strada ed è di competenza del giudice ordinario.

Avverso tale sentenza l'ADER propone appello.

Eccepisce:

1- Le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione sono state tutte ritualmente notificate; ad esse hanno fatto seguito atti interruttivi della prescrizione decennale.

Precisa la legittimità della produzione in fase di appello, di documenti che provino l'avvenuta regolare notificazione delle cartelle esattoriali nonché degli avvisi di pagamento;

2- illegittimità della sentenza relativamente alle spese processuali a carico della Riscossione ai sensi dell'art. 91 del c.p.c. data la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli atti successivi con conseguente interruzione dei termini prescrizionali:

3- ritiene altresì infondato gli ulteriori motivi sollevati dal ricorrente nel ricorso introduttivo.

Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma della sentenza impugnata; spese del doppio grado del giudizio in favore del difensore antistatario Avv.to Difensore_1.

Controdeduce l'appellato Resistente_1; si oppone alle eccezioni sollevate da parte appellante.

Presenta in data 23/9/2025 istanza di estinzione del giudizio ex art. 46 del Dlgs 546/92; di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione quater) prevista dall'art. 1 commi 231 e 252 della L. 197/2020; che si impegnato a rinunciare ai giudizi pendenti e di aver pagato regolarmente tutte le rate sulla base del prospetto ricevuto dall'ADER a seguito di accoglimento della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di I grado accoglie il ricorso del ricorrente sulla base della seguente statuizione:

“Le pretese, infatti, derivano da non valide o inesistenti notificazioni di atti di pagamento, quindi, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato(Cass. Sez.Unite Sentenza n.5791 del 4.03.2008)..

Inoltre, da quanto si evince dagli atti in causa, risulta anche che i crediti avanzati dall'Agente della riscossione e facente riferimento a cartelle le cui notifiche risultano viziate da notifiche errate o mai effettuate, riguardano imposte relative ad anni dove sono ormai decorsi i termini di prescrizione decennali previsto dall'art 2946 c. c. (IRPEF-ILOR 1982-1983). Non risulta documentazione interruttiva o sospensiva della prescrizione”.

Sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento quale atti prodromici dell'avviso di intimazione impugnato.

Il ricorrente nel ricorso introduttivo impugna un avviso di intimazione precisando che le cartelle sottese sono state irregolarmente notificate o mai effettuate comportando di conseguenza la prescrizione della pretesa erariale.

L'atto impugnato riporta In particolare numero sei cartelle di pagamento e precisamente :

- la cartella di pagamento n. 05720000033726332000 IRPEF, ILOR anni 1982, 1983 -altro asseritamente notificata il 23/09/2000; il ricorrente ritiene prescritti i termini di decadenza e prescrizione;

- la cartella di pagamento n. 05720120007005992002 imposta di REGISTRO anno 2002 asseritamente notificata il 27/6/2012; il ricorrente ritiene la notifica irregolarmente eseguita; il messo notificatore ha ritenuto l'irreperibilità relativa del destinatario e il Comune ha provveduto al deposito nella casa comunale, informando il contribuente con racc. n. 61059337999-5:

La raccomandata non è stata ritualmente notificata in quanto riporta la dicitura “trasferito”, quando invece il contribuente era residente in Indirizzo_1 km 7,800 sino al 15.12.2019 (come da visura certificato residenza storico). Chiaro ed evidente è, dunque, l'errore del messo notificatore, il quale ha riportato un indirizzo errato

indicando "Via Flacca" e non l'indirizzo corretto e completo "Indirizzo_1 km 7 800".

La cartella di pagamento n. 05720120030690870000 per somme richieste a titolo di sanzioni per contravvenzioni al Codice della strada (anno 2008) asseritamente notificata il 31.10.2012. Anche in tal caso la raccomandata non è stata ritualmente notificata in quanto riporta la dicitura "indirizzo insufficiente", quando invece il contribuente era residente in Indirizzo_1 km 7,800 sino al 15.12.2019 (come da visura certificato residenza storico). Chiaro ed evidente è, dunque, l'errore del messo notificatore, il quale ha riportato un indirizzo errato indicando "Via Flacca snc Fondi" e non l'indirizzo corretto e completo "Indirizzo_1 km 7 800".

La cartella di pagamento n. 05720130022336625000 per somme richieste a titolo di imposta di registro anno 2008 asseritamente notificata il 3/3/2014 è stata correttamente notificata all'indirizzo del contribuente; contesta l'importo richiesto a titolo di sanzione ed interessi che risulta prescritto il 3/3/2019 (5 anni)

- la cartella di pagamento n. 05720160030320721001 per somme richieste a titolo imposta di registro anno 2015 è stata asseritamente notificata il 14/3/2017 secondo la procedura della irreperibilità assoluta mentre l'indirizzo sulla relata è indicato in maniera corretta; quindi secondo il ricorrente la procedura da seguire per la notificazione doveva essere quella della irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140. Del c.p.c. e non della irreperibilità assoluta.

- la cartella di pagamento n. 05720180025600024000 per tassa auto anno 2016 asseritamente notificata il 11/2/2019. Anche in tal caso la notifica è stata eseguita secondo la procedura della irreperibilità assoluta mentre l'indirizzo sulla relata è indicato in maniera corretta; quindi secondo il ricorrente la procedura da seguire per la notificazione doveva essere quella della irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140. Del c.p.c. e non della irreperibilità assoluta; il credito risulta prescritto. L'atto impugnato è stato notificato oltre il termine triennale di prescrizione della tassa auto.

Conclude quindi con la decorrenza dei termini sia di decadenza che di prescrizione delle pretese creditorie fatta eccezione per la cartella n. 05720130022336625000.

Rileva altresì vizi formali dell'atto impugnato.

Di contro l'ADER quale parte resistente nel giudizio di primo grado ritiene che le cartelle di pagamento quali atti sottesi all'avviso di pagamento impugnato sono state regolarmente notificate. L'avviso di intimazione notificato il 14/3/2016 ha interrotto i termini prescrizionali.

Invoca la sospensione legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER nonché dei termini di decadenza e di prescrizione nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.

I giudici di I grado con la sentenza n. 176/2023 accolgono il ricorso considerando delle sei cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato solo le cartelle numeri n. 05720000033726332000; n. 05720120007005992002; n. 05720160030320721001; n. 05720180025600024000 viziate da notifiche errate o mai effettuate, e che riguardano imposte relative ad anni dove sono ormai decorsi i termini di prescrizione decennali previsto dall'art 2946 c.c.

La cartella n. 05720130022336625000 è stata correttamente notificata nei termini di legge come confermato anche dalla parte ricorrente: mentre la cartella di pagamento n. 05720120030690870000 per somme richieste a titolo di sanzioni per contravvenzioni al Codice della strada (anno 2008) è di competenza del giudice ordinario.

La Corte preso atto che in data 23 settembre 2025 il Sig. Resistente_1 ha depositato istanza di estinzione di estinzione del giudizio ex art. 46 del DLGS 546/92 precisando che in data 26/6/2023 ha presentato domanda di definizione agevolata (rottamazione quater) impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti e dichiarando di aver pagato tutte le rate in scadenza depositando altresì la comunicazione di accoglimento

della domanda di adesione da parte dell'ADER dichiara l'estinzione del giudizio per accoglimento della domanda di definizione agevolata. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinzione del giudizio per accoglimento della domanda di definizione agevolata. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9/10/2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dr. Alfredo Buccaro

Dr. Giuseppe Mazzi

(Firma digitale)

(Firma digitale)